



Comune di Rimini Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo	Settore Turismo, Waterfront e Riqualificazione Demanio	Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini C.F. e P. Iva n. 00304260409 tel. 0541 704318 fax 0541 704310 http://www.comune.rimini.it/
---	---	--

Prot. n. 137598
Rimini, li 25 GIU, 2015

OGGETTO: Manifestazione Molo Street Parade - Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 27 giugno 2015 nell'area di seguito indicata:

via Destra del Porto, dall'altezza di via Succi sino a P.le Boscovich compreso; tratto del Lungomare Tintori dalla Rotonda del Grand Hotel a P.le Boscovich; banchina del Porto canale dal pubblico esercizio "Dalla Iole" al pubblico esercizio "Rockisland"; si terrà la quarta edizione della manifestazione denominata Molo Street Parade, ovvero una grande parata musicale con la presenza di dj sui pescherecci e punti di somministrazione di pesce azzurro e bevande;

CONSIDERATO, in ragione anche delle presenze registrate nelle altre edizioni, che tale evento richiamerà un notevole afflusso di persone e che la tipologia di manifestazione ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

PRESO ATTO che per quanto concerne l'arenile ed i pubblici esercizi collocati sull'arenile più prossimo all'evento, l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2015 all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che tutte le bevande non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

1) che nell'area direttamente oggetto della manifestazione come in premessa individuata, dalle ore





Comune di Rimini Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo	Settore Turismo, Waterfront e Riqualificazione Demanio	Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini C.F. e P. Iva n. 00304260409 tel. 0541 704318 fax 0541 704310 http://www.comune.rimini.it/
---	---	--

7,00 di sabato 27 giugno e sino alle ore 7,00 di domenica 28 giugno 2015 sia vietato:

- a chiunque, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;
- consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

2) che il medesimo divieto sia esteso, dalle ore 12,00 di sabato 27 giugno 2015 e sino alle ore 7,00 di domenica 28 giugno 2015, nel perimetro più prossimo alla manifestazione, ovvero da Piazzale Kennedy per tutto il lungomare sino alla Rotonda del Grand Hotel esclusa, viale Principe Amedeo e via Giovanni XXIII sino all'altezza delle vie Clodia e Oberdan, anch'esse incluse nel divieto, Piazzale Cesare Battisti e via Roma sino alla via Tripoli esclusa.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Alla Guardia di Finanza.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la vendita di bevande alcoliche in vetro dall'art. 34 – ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco

